

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Oristano

Prot. n° 22/2020 - INT

Oristano, 19 marzo 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 83 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, il d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020 ed il d.l. n. 9 del 2 marzo 2020;

Visto il d.p.c.m. dell'8 marzo 2020;

Viste le circolari del Ministero della Giustizia emanate in data 24 e 27 febbraio e 3 marzo 2020;

Rilevata l'esigenza di dare attuazione alle misure precauzionali e alle raccomandazioni previste per tutto il territorio nazionale;

Considerato che, da un lato, occorre garantire il regolare espletamento dei servizi e, dall'altro, scongiurare, nella misura massima possibile, l'esposizione dei lavoratori al rischio di contagio;

Ritenuto di dover dare disposizioni per l'organizzazione dei servizi al pubblico, allo scopo di evitare contatti ravvicinati, stante l'inadeguatezza dei locali della Procura al rispetto delle misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 al d.p.c.m. dell'8 marzo 2020, ed in particolare di quella di cui lettera d) (*"mantenimento, nei rapporti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro"*);

DISPONE

con effetto immediato, ad integrazione delle disposizioni già impartite con provvedimenti in data 6 marzo 2020 e 10 marzo 2020, quanto segue:

- **l'accesso del pubblico, dei Signori Avvocati e della polizia giudiziaria ai locali della Procura posti al piano 2 del Palazzo di Giustizia ed ai locali delle sezioni di polizia giudiziaria è consentito, secondo le regole qui indicate, solo per effettive e dimostrate esigenze;**
- **il personale del servizio di vigilanza posto all'ingresso consentirà il passaggio solo dopo aver accertato a quale ufficio l'utente debba rivolgersi ed i motivi dell'accesso;**
- **fino al 31 maggio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 162 della l. 23 ottobre 1960 n. 1196, l'orario di apertura al pubblico è stabilito come segue: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12;**

- **l'accesso ai locali della Procura posti al piano 2 del Palazzo di Giustizia è consentito solo dalla scala centrale;** sarà opportunamente segnalata la chiusura delle rampe laterali; allo sbocco della scala, personale delle sezioni di polizia giudiziaria provvederà a regolamentare l'afflusso nei termini indicati nel presente provvedimento;
- **è interdetto al pubblico, ai Signori Avvocati ed alla polizia giudiziaria l'ingresso diretto agli uffici,** salvo che il magistrato o il dipendente amministrativo, su richiesta telefonica del personale di vigilanza o dell'addetto allo sportello, autorizzi espressamente l'ingresso; questo sarà limitato, in ogni caso, ad una sola persona alla volta, fatta salva la ricorrenza di specifiche ed inderogabili esigenze connesse al compimento di atti di indagine che prevedano la contemporanea presenza di più persone;
- **il deposito e/o il ritiro di qualunque atto o richiesta avverrà:**
 - 1. per tutti gli uffici posti nell'ala sinistra del piano** (Segreteria Generale, Ufficio Esecuzioni, Ufficio Dibattimento, Ufficio Spese, Casellario) **esclusivamente presso lo sportello "Ricezione Atti",** munito di vetro divisorio, con le ulteriori seguenti prescrizioni:
 - a. per le esigenze dell'**Ufficio Dibattimento**, la ricezione degli atti e delle richieste sarà curata allo sportello, dalle ore 10 alle ore 11, dalla Sig.ra Maria Carmela Cadeddu o, in sua assenza dal personale incaricato dal Funzionario Responsabile, dott.ssa Maria Luisa Riccio; per eventuali richieste al di fuori dell'orario indicato, la presenza allo sportello sarà garantita previa chiamata telefonica da parte degli addetti allo sportello;
 - b. per le esigenze di **tutti gli altri uffici** si procederà, assicurando l'intervento del personale del relativo servizio previa richiesta telefonica da parte dell'operatore allo sportello;
 - c. **il pubblico potrà avvicinarsi allo sportello solo se vi siano postazioni libere;**
 - d. **il pubblico in attesa non potrà sostare nelle vicinanze dello sportello** ed aspetterà il proprio turno tenendo adeguata distanza, al di fuori della linea colorata posta sul pavimento e senza creare assembramenti; si raccomanda di occupare le sedie in modo da rispettare una minima distanza di sicurezza, lasciando vuota almeno una seduta tra una persona e l'altra, come evidenziato dall'apposita cartellonistica;
 - 2. per le richieste di rilascio copie o visione fascicoli dirette alle Segreterie dei Magistrati, esclusivamente presso l'apposito spazio allestito in prossimità della postazione di guardia,** ove saranno collocati dei contenitori, uno per ogni magistrato, nei quali potranno essere depositate le istanze; gli addetti alle segreterie, immediatamente avvistati dal personale di vigilanza, provvederanno a prelevare tempestivamente gli atti e, successivamente, ad evadere la richiesta;

3. per gli atti diretti alle Segreterie dei Magistrati, diversi da quelli indicati al punto 2 (ad es. istanze di applicazione pena, deposito di memorie, deposito consulenza tecnica, opposizione all'archiviazione), si dovrà seguire la procedura indicata al punto 1;

4. i difensori potranno essere ricevuti dai pubblici ministeri solo previo appuntamento telefonico, da richiedersi tramite la segreteria del magistrato; **il magistrato fisserà data ed ora di ricevimento, dando disposizioni alla segreteria per la comunicazione telefonica al richiedente.**

- **per tutto il personale della Procura si dispone di consumare nella propria stanza caffè o altre bevande, evitando di intrattenersi davanti al distributore;**
- allo scopo di evitare affollamenti di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, **si raccomanda a tutti gli utenti** di:
 - a. rispettare tutte le raccomandazioni di cui all'all. 1 al d.p.c.m. dell'8 marzo 2020, allegato anche al presente provvedimento;
 - b. evitare riunioni di persone in ogni spazio del piano, particolarmente davanti al distributore di caffè, che non rispettino la distanza di sicurezza interpersonale.

Si comunichi:

- ai Colleghi;
- ai Vice Procuratori Onorari;
- alle sezioni di polizia giudiziaria;
- al personale amministrativo;

nonché, per doverosa conoscenza:

- al Sig. Presidente del Tribunale;
- al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, anche per la massima diffusione ai Consigli dell'Ordine degli altri Fori della Sardegna;
- al personale addetto alla vigilanza.

Il presente provvedimento verrà inviato:

- al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari;
- a S.E. il Prefetto di Oristano;
- ai Sigg.ri Questori di Oristano e di Nuoro;

- ai Sigg.ri Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Oristano e di Nuoro;
- ai Sigg.ri Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Oristano e di Nuoro;
- al Sig. Comandante della Polizia Locale di Oristano, con preghiera di comunicazione ai comandi dei comuni del circondario.


Il Procuratore della Repubblica
Ezio Domenico Basso

Prot. 6/2020 I

TRIBUNALE DI ORISTANO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ORISTANO
20 MAR. 2020
Prot. n. 293

ULTERIORI NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA CORONA VIRUS (COVID -19).

- visto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi dello svolgimento dell'attività giudiziaria*;
- visto il decreto legge 17.3.2020 n.18 recante *Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19*;
- ritenuta la necessità di dare disposizioni ulteriori ed integrative ai propri provvedimenti del 6, 9 e 12 marzo 2020;
- sentito il Sig. Procuratore della Repubblica di Oristano;
- sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano;
- sentito il Presidente della Sezione Penale;
- sentiti i direttori amministrativi o loro delegati;

DISPONE

Quanto segue.

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE

Ad integrazione dei provvedimenti emessi il 6.3.2020 e 9 marzo 2020, ex art. 83 D. L. 18/2020 le udienze civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile compreso sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, con le seguenti eccezioni:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice designato per la trattazione, delegato dal capo dell'ufficio giudiziario in



calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) provvedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. *La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.*

Inoltre, ai sensi del medesimo art. 83 D.L. n.18 cit., dal 9 marzo al 15 aprile è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Le comunicazioni e notificazioni dei rinvii d'ufficio delle udienze civili e penali suindicati e di quelli previsti dall'art. 10 del DL 2.3.2020, n. 9 avverranno con modalità telematiche e, nei casi pervisti (imputati o altre parti), a mezzo PEC del difensore di fiducia o d'ufficio.

Dal 9 marzo al 30 giugno 2020 anche tutti gli atti e documenti indicati all'art. 16bis, comma 1bis del DL 179/2012 (conv. in L. 221/2012) sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, ove l'ufficio sia provvisto del relativo sistema.

Per il periodo di sospensione predetto e limitatamente ai procedimenti non sospesi valgono le seguenti disposizioni:

. le limitazioni all'accesso agli uffici giudiziari già date con provvedimento del 12 marzo 2020, ad eccezione delle impugnazioni penali e delle opposizioni a decreto penale i cui termini sono sospesi per effetto del DL 18/2020 cit. e per le quali non è pertanto consentito l'accesso per il deposito cartaceo;

. le limitazioni di orario di apertura al pubblico dei front office civile e penale del palazzo di giustizia (9,30 - 11,30) e le modalità di accesso del pubblico nelle restanti fasce orarie (9,00-9,30 e 11,30-13,00) già indicate nel provvedimento del 12 marzo citato; vista la direttiva del Ministero del 16.3.2020 per la costituzione di presidi, in caso di scarso accesso di persone il turno presso il front office, allo stato fino al 15 aprile, potrà essere svolto anche nel proprio ufficio, fermo restando la tempestiva comunicazione del nominativo dell'addetto di turno medesimo al personale di vigilanza che provvederà ad avvisarlo di recarsi al front office per la ricezione di ogni utente; anche nel caso in cui la richiesta non possa essere evasa al front office per necessità di consultazione di atti od altro, il personale addetto inviterà il singolo utente ad attenderlo al front office per la risposta, limitando

solo a casi eccezionali l'ingresso dell'utente al corridoio di accesso alle cancellerie ed, in tali casi, solo in numero di uno per volta, come già disposto; **per gli uffici del giudice di pace e dell'UNEP** valgono le limitazioni all'accesso già date con provvedimento del 12 marzo 2020;

. la **regolamentazione dell'accesso alle cancellerie stabilite con provvedimento del 6.3.2020 limitatamente alle sole attività non oggetto di sospensione, tenuto conto di quanto detto al punto che precede** ed in quanto compatibili con i successivi provvedimenti organizzativi adottati ed adottandi;

. la **regolamentazione della fissazione e trattazione delle udienze civili e penali** già indicata nel provvedimento del 6 marzo 2020 per le sole udienze non soggette a sospensione ex lege, raccomandando ai singoli giudici la facoltà di celebrazione delle stesse a porte chiuse ex art. 472, c.3, cpp ed ex art. 128 cpc, tutte le volte che la presenza del pubblico non consenta il rigoroso rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti ed in particolare del rispetto della distanza interpersonale dentro e fuori l'aula;

. **nelle direttissime non è consentito l'accesso al palazzo di giustizia neppure ai parenti dell'imputato;**

. **le restrizioni all'accesso non riguardano i giudici civili e penali** che possono altresì depositare i loro provvedimenti, ove possibile telematicamente e comunque nel rispetto delle prescrizioni sanitarie già date;

. **i giudici civili possono svolgere le udienze** che non richiedano la presenza di persone diverse dai difensori e dalle parti **con modalità telematiche** concordandolo con le parti, onde garantire il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle stesse, e dando atto a verbale delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti;

. **i giudici civili possono svolgere le udienze** che non richiedano la presenza di persone diverse dai difensori **mediante scambio e deposito telematico di note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni, adottando poi fuori udienza il proprio provvedimento;

. i rinvii delle udienze devono essere disposti in tempi il più ristretti possibili, tenendo conto dei criteri di priorità sostanziale e dell'anno di iscrizione a ruolo dei processi da rinviare per evitare, nei limiti del possibile e tenuto conto della tipologia e dell'anzianità di ruolo delle cause già fissate, la formazione di nuovo arretrato;

. l'attività che non richiede la tenuta di udienza deve essere incrementata, quale ad es. la definizione delle istanze pendenti di liquidazione dei patrocini a spese dello Stato e delle decisioni già incamerate oltre alla fissazione di precisazione delle conclusioni in cause civili che possono essere a tal fine anticipate;

. al fine di consentire il monitoraggio dell'impatto delle misure di cui al DL n. 18/2020 e successive modificazioni sulla gestione dell'ufficio, sui tempi dei processi e sul raggiungimento degli obiettivi, è necessario che i giudici, con il supporto della cancelleria, tengano nota dei rinvii effettuati (numero dei processi e tempi dei rinvii), *in particolare se relativi a fascicoli inseriti nell'ultima programmazione di smaltimento*, e ne relazionino unitamente ai rapporti previsti dai programmi di gestione ed alle medesime scadenze;

. i tirocini presso i giudici che non possano svolgersi in modalità telematica e quelli svolti presso gli uffici amministrativi del Tribunale sono sospesi quantomeno fino al 15 aprile, salvo successivo provvedimento.

Al momento e salvo diversa nuova disposizione da adottarsi con la procedura prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, del DL n.18/2020 cit., a decorrere dal 16 aprile 2020 le udienze non oggetto di ulteriore rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 proseguiranno secondo le disposizioni già date con il provvedimento del 6 marzo 2020 e successive integrazioni.

Rimangono in vigore tutte le restanti disposizioni già date con provvedimento del 6, 9 e 12 marzo 2020 non derogate dai successivi provvedimenti adottati ed adottandi, fino a diversa nuova disposizione.

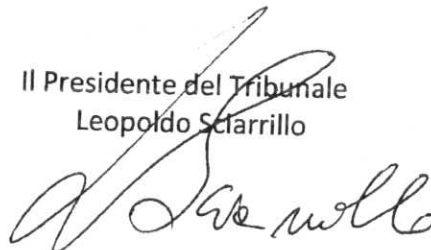
Si provveda alla pubblicazione sul sito del tribunale **www.tribunale.oristano.it**.

Manda ai responsabili amministrativi dei singoli settori per l'esecuzione.

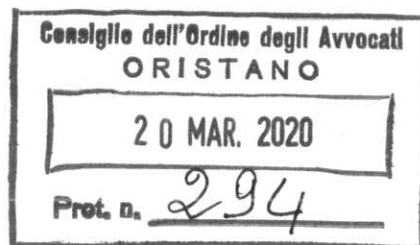
Si comunichi ai magistrati togati ed onorari, ai tirocinanti, al personale amministrativo degli uffici giudiziari e dell'Unep del circondario, alle OO.SS. nonché, per doverosa conoscenza, al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, al Sig. Procuratore della Repubblica, al sig. Prefetto di Oristano, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, anche per la massima diffusione ai Consigli dell'Ordine degli altri Fori della Sardegna, al personale addetto alla vigilanza, al RSPP ed al Medico competente.

Oristano 19 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
Leopoldo Sciarrillo



13 87/2010



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

Visto il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020, recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

visto il DPCM dell'8 marzo 2020 ed il successivo DPCM del 9 marzo, che ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio da corona virus all'intero territorio nazionale;

viste le linee guida predisposte dalla VII Commissione del Consiglio Superiore della magistratura, approvate nella seduta dell'11 marzo 2020;

sentito il Procuratore Generale, il Dirigente Amministrativo, il Presidente della sezione penale ed i consiglieri delle Sezioni Civili/Lavoro e Penali;

ribadite, altresì, le misure adottate con i precedenti provvedimenti organizzativi finalizzate alla diffusione della conoscenza dei comportamenti corretti da seguire, in ossequio alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute nonché le misure atte a limitare al massimo l'accesso a tutti gli Uffici Giudiziari del circondario (adottate con provvedimento del 9 marzo 2020, trasfuso in un Comunicato scritto, reso pubblico a mezzo stampa, a firma congiunta del Presidente della Corte e del Procuratore Generale, inserito, per la migliore conoscenza e diffusione, nel sito web della Corte d'Appello);

ritenuta l'opportunità di regolamentare lo svolgimento dell'attività giudiziaria presso la Corte d'Appello, nel settore CIVILE, LAVORO e PENALE per il periodo compreso tra il 23 marzo ed il 15 aprile 2020;

DISPONE

In conformità a quanto stabilito nell'art. 83 del DL n° 18/2020, a decorrere dal 9 marzo e sino al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la Corte d'Appello di Cagliari, con le eccezioni di cui si dirà, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

ECCEZIONI:

SETTORE CIVILE:

non potranno essere rinviate le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alla dichiarazione di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità;

-nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

-nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;

-nei procedimenti di convalida di trattamento sanitario obbligatorio;

- nei procedimenti di cui all'art. 12 della L. 22 maggio 1978 n. 194;

- nei procedimenti per l'adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari;

nei procedimenti di convalida ed espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

nei procedimenti di cui all'art. 283, 351 e 373 cpc e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in tale caso, la norma prevede che la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o da suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento, pure non impugnabile, del giudice istruttore o dal presidente del collegio.

L'esistenza di ragioni di urgenza dovrà essere adeguatamente motivata dall'istante.

SETTORE PENALE:

non potranno essere rinviate le udienze relative a:

- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;

- procedimenti nei quali nel periodo di sospensione, scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;

- procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentiva o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive

e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda:

- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51 ter della legge n. 354 del 26 luglio 1975;

- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

- procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta in questi casi dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

RINVIO DELLE UDIENZE:

le udienze rinviate verranno fissate, salvo si tratti dei procedimenti sopra indicati, per data successiva al 15 aprile 2020;

SETTORE CIVILE:

- 1) i rinvii delle udienze saranno assunti, in via preventiva dal Presidente di Sezione, con provvedimento telematico da comunicarsi alle parti. I rinvii saranno stabiliti anticipatamente in tempo utile e in relazione ad ogni udienza settimanale tenuta dal Collegio; i rinvii stessi saranno disposti in modo graduale così da non rallentare l'attività giudiziaria già programmata, privilegiando la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona e cause di iscrizione risalente nel tempo ;
- 2) quanto alla trattazione delle udienze relative alle istanze per le quali non è contemplata la sospensione delle udienze: le istanze ai sensi dell'art. 283 cpc, inserite nell'atto di appello, saranno trattate unicamente se l'appellante evidenzia nell'istanza l'urgenza della decisione, in caso contrario, la decisione sarà rimessa alla prima udienza di merito. La trattazione dei ricorsi ex art. 351 e 373 cpc potrà essere differita in presenza di una istanza congiunta delle parti;

- 3) le udienze civili che non possono essere rinviate, per previsione legislativa, dovranno essere trattate secondo le seguenti modalità: a) alla presenza dei soli legali delle parti; b) per le cause di competenza della **Sezione Minorenni** è sospesa la presenza fisica in udienza di personale dei Servizi Sociali, i quali dovranno assicurare la partecipazione attraverso il deposito di una eventuale relazione; c) gli avvocati eviteranno la presenza di praticanti di studio;
- 4) per ogni procedimento da trattare sarà indicato l'orario dell'udienza, che dovrà essere rispettato al fine di evitare lo stazionamento, nei corridoi dell'Ufficio, di un numero di persone non compatibile con il rispetto delle distanze di sicurezza di cui al DPCM dell'8 marzo 2020;
- 5) le camere di consiglio, per evitare la copresenza fisica dei magistrati, dovranno svolgersi da remoto anche con il solo utilizzo della funzione "audio"; potranno, altresì, essere svolte attraverso lo scambio di e- mail di gruppo o di altri strumenti informatici che consentano lo scambio contestuale tra i componenti del collegio;
- 6) le udienze di precisazione delle conclusioni potranno essere sostituite mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con adozione fuori udienza del provvedimento del Presidente del Collegio. Ove dovesse essere adottata detta modalità, essa dovrà essere comunicata ai difensori con adeguato anticipo;
- 7) le udienze, che non saranno celebrate secondo la modalità di cui al punto 6), saranno tenute a porte chiuse ex art. 128 c.p.c. ;
- 8) il deposito delle sentenze da parte del relatore avverrà unicamente in modalità telematica; con la medesima modalità saranno annotati i rilievi eventuali da parte del Presidente, che provvederà, infine, al deposito finale;

LAVORO E PREVIDENZA

- Le cause di lavoro e previdenza saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, con provvedimento adottato fuori udienza e comunicato alle parti a cura della Cancelleria preposta;
- le istanze di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, saranno rinviate unitamente alla causa di merito, salvo che le parti non ne chiedano congiuntamente e in via preventiva la trattazione ravvisandosi situazioni di urgenza, che devono essere opportunamente rappresentate e deliberate con provvedimento del Consigliere anziano in calce all'istanza.

Analoga istanza per la trattazione urgente, finalizzata ad evitare grave pregiudizio alle parti (tra cui, in particolare, le impugnazioni di licenziamento collettivo o individuale, con domanda di tutela reale) dovrà essere richiesta e deliberata dal Consigliere anziano del Collegio/Lavoro, con decreto.

SETTORE PENALE:

- 1) i rinvii delle udienze saranno comunicati fuori udienza dalla Cancelleria, previa indicazione delle date di rinvio da parte dei giudici e in relazione ai singoli processi, attraverso il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, come disposto dall'art. 83 comma 13 D.L. 17 marzo 2020 N°18; le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al succitato comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio;
- 2) le udienze che, per previsione legislativa non possono essere rinviate, saranno celebrate a porte chiuse;
- 3) con successivo provvedimento del Presidente di Sezione saranno indicate nel dettaglio ulteriori eventuali modalità concrete di gestione dei rinvii e delle udienze da trattare.

ACCESSO AI SERVIZI

- 1) come previsto dall'art. 2 del DL n. 11/2020, comma 6) gli atti e i documenti di cui all'art. 16 bis , comma 1-bis, del DL n.179/2012, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1) del medesimo articolo;
- 2) l'accesso degli Avvocati ai Servizi è stato regolamentato attraverso la messa a disposizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari degli indirizzi PEC di tutte le Cancellerie della Corte e, quindi, l'accesso fisico presso le Cancellerie dovrà essere limitato ai casi di estrema necessità, previa appuntamento concordato telefonicamente o per mezzo di posta elettronica con la Cancelleria di riferimento;
- 3) le Cancellerie sono autorizzate a limitare l'accesso ad un utente per volta, osservando la distanza minima di sicurezza di cui al DPCM 8 marzo 2020.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE

Con provvedimento del 12 marzo 2020, il Dirigente amministrativo ha adottato delle misure organizzative volte a contenere al massimo la presenza dei lavoratori negli Uffici Giudiziari e, sentito il Presidente della Corte ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha costituito- a far data dal 13 marzo 2020- un **presidio** di cancelleria composto dalle persone indicate nell'allegato al provvedimento.

Tra le ulteriori misure, ha, inoltre, incentivato il ricorso al lavoro agile, all'orario multiperiodale, da concordarsi con il direttore del servizio. I lavoratori che non fanno parte dei presidi, che non svolgono la prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile e che non sono assenti per altri motivi, sono considerati in ferie d'ufficio.

TIROCINANTI EX ART. 73 DL 79/2013:

si conferma quanto già deliberato con il provvedimento in data 11 marzo 2020 di questa Presidenza circa la dispensa dei Tirocinanti ex art. 73 DL 79/2013 dalla presenza negli Uffici giudiziari; i rispettivi magistrati affidatari indicheranno loro le istruzioni per il lavoro a domicilio;

UNEP:

L'accesso agli Uffici UNEP è stato regolamentato con separato provvedimento in data 17 marzo 2020, assunto sentiti il Funzionario responsabile dell'Ufficio, e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari. Tale provvedimento ha limitato l'attività dell'Ufficio alle richieste di notifica ed esecuzione degli atti connessi ai procedimenti, la cui trattazione non può essere sospesa ai sensi dell'art. 83 del DL n° 18/2020.

Si comunichi al Procuratore Generale, al Presidente di Sezione penale ed ai Magistrati della Corte d'Appello di Cagliari (e della sezione distaccata di Sassari), ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, al Dirigente amministrativo, Direttori Amministrativi, ai Dirigenti delle Cancellerie Civili/Lavoro e Penali, al Funzionario Responsabile UNEP, alle RSU, al personale addetto alla vigilanza;

dispone l'inserimento di questo provvedimento nel sito web della Corte d'Appello di Cagliari.

Cagliari, 19 marzo 2020

La Presidente ff

